Mascherpa e Associati

DOTT. FABIO MASCHERPA
Dottore Commercialista Revisore Legale
Managing Partner

DOTT. EDOARDO PEROSSI
Dottore Commercialista Revisore Legale
Partner

DOTT. LORENZO MILANI
Dottore Commercialista Revisore Legale

DOTT. FRANCESCA AGATTI
DOTT. CLARISSA CARLOTTA GRANOZIO
DOTT. GRETA GALLO
Dottori Commercialisti

DOTT. ESTER NAI RUSCONE
Esperto Contabile Revisore Legale

DOTT. GIULIA D'ANGELO
DOTT. BARBARA FRASCHINI
DOTT. LORENZO FRIZZA

RAG. SILVIA COVA
RAG. CONSUELO LISCI
RAG. STEFANIA TORTI
RAG. CRISTINA DI NAPOLI

A tutti i clienti, loro sedi,

a seguito delle recenti novità introdotte dalla L. 25 febbraio 2022 n. 15 di conversione in legge, con modificazioni, del D.L.30 dicembre 2021, n. 228 (c.d. Milleproroghe), pubblicata in Gazzetta Ufficiale in data 28 febbraio 2022, serie generale n. 49, S.O. n. 8, si è ravvisata l'esigenza di illustrarne i principali aspetti.

Si precisa che è stata aggiunta anche una sezione volta ad illustrare la disposizione di proroga della rivalutazione dei terreni e delle partecipazioni, contenuta nel D.L. approvato dal Consiglio dei Ministri in data 18 febbraio 2022 (c.d. Decreto Energia) e ancora in attesa di pubblicazione in Gazzetta Ufficiale.

Restando a disposizione per ogni eventuale ulteriore approfondimento riterrete necessario, Vi porgiamo cordiali saluti.

Milano, 28 febbraio 2022

Dott. Fabio Mascherpa

«Ca' Brutta» - Via Privata Cesare Mangili, 2
20121 MILANO
Tel.: 02.892.810.91 r.a.
Fax: 0382.1835144

www.mascherpassociati.it
segreteria@mascherpassociati.it
P.IVA 11459110968

Via Gerolamo Miani, 5
27100 PAVIA (PV)
Tel. 0382.32364 - 0382.531707
Fax. 0382.1835144

NOVITA' PER I BILANCI	
Sterilizzazione perdite 2021	Viene estesa alle perdite maturate al 31 dicembre 2021 la disciplina di sterilizzazione prevista dal DL 23/2020. E' previsto, in sostanza, come per la precedente formulazione, che per le perdite emerse nell'esercizio in corso al 31 dicembre 2021 non trovino applicazione fino alla chiusura del quinto esercizio successivo: - gli obblighi riguardanti la riduzione del capitale in presenza di perdite superiori ad un terzo di cui agli art. 2446 comma 2 e 3 e 2482-bis commi 4, 5 e 6 del Codice Civile; - l'obbligo di ricapitalizzazione quando le perdite riducono il capitale al di sotto dei limiti legali di cui agli art. 2447 e 2482-ter del Codice Civile; - le cause di scioglimento delle società di capitali per riduzione del capitale al di sotto del minimo legale di cui all'art. 2484, primo comma, numero 4). Il momento ultimo entro il quale le perdite dovranno essere ripianate e dovranno essere adottati tutti i relativi provvedimenti, è rinviato fino al momento dell'approvazione del bilancio del quinto esercizio successivo, ossia l'assemblea che approverà il bilancio relativo al 2026. Le perdite dovranno comunque essere distintamente indicate nella Nota Integrativa con specificazione della loro origine e delle movimentazioni intervenute nell'esercizio.
Sospensione ammortamenti	Con la sostituzione dell'ultimo periodo dell'art. 60 del DL 104/2020, viene prevista la possibilità per tutti i soggetti che non adottano i principi contabili internazionali, di sospendere gli ammortamenti, in tutto o in parte, anche nell'esercizio 2021 indipendentemente dal comportamento tenuto nell'esercizio 2020. In questo modo viene modificato quanto previsto dalla Legge di Bilancio 2022 che aveva introdotto tale possibilità solo per i soggetti che avevano fruito interamente della sospensione nell'esercizio 2020. Anche per l'esercizio 2021 dovrà essere accantonata a riserva indisponibile una parte dell'utile pari all'ammontare complessivo degli ammortamenti sospesi, fino al momento di totale effettuazione dell'ammortamento. In caso di perdita l'accantonamento è rimandato al primo utile disponibile.

NOVITA' FISCALI	
Rateazione ruoli – proroga	E' prevista la riapertura dei termini per i contribuenti decaduti da rateazione di cartelle esattoriali prima dell'8 marzo 2020, per richiedere una nuova dilazione per gli stessi ruoli, senza che sia necessario saldare per intero le rate scadute. La

	domanda di dilazione deve essere presentata attraverso l'apposito servizio online messo a disposizione dall'Agenzia delle Entrate – Riscossione, entro il 30 aprile 2022, per un massimo di 72 rate mensili. Per le richieste di dilazione presentate dal 1° gennaio 2022 continua a sussistere il limite di 5 rate, anche non consecutive, per decadere dalla rateizzazione.
Bonus beni strumentali e 4.0	E' prolungato di sei mesi, fino al 31 dicembre 2022, il termine per completare gli investimenti in beni strumentali ordinari e 4.0, per i quali l'ordine è stato accettato dal venditore ed è stato pagato un acconto almeno pari al 20% entro il 31 dicembre 2021. Per effetto di quanto sopra, quindi, gli investimenti prenotati entro il 31 dicembre 2021 e conclusi entro il 31 dicembre 2022, scontano le aliquote previste per il 2021: - 10 % del costo (15% per gli investimenti in beni strumentali destinati allo smart working) per i ben materiali e immateriali ordinari non 4.0. Il limite di costi ammissibile è pari a 2 milioni di Euro per i beni materiali e 1 milione di Euro per i beni immateriali; - 50% del costo fino a 2.5 milioni di Euro, 30% del costo per la quota da 2.5 a 10 milioni di Euro e 10% del costo per la quota superiore a 10 milioni e fino a 20 milioni, relativamente ai beni materiali 4.0. Per gli investimenti effettuati interamente nel 2022, invece, rimangono invariate le aliquote introdotte dalla Legge di Bilancio 2022.

ALTRE NOVITA'	
Tetto contanti	Si riporta a 2.000 Euro il limite dell'uso del contante fino al 31 dicembre 2022, la cui riduzione a 1.000 Euro era prevista a partire dal 1° gennaio.
Prestiti fino a 30.000 Euro	E' prevista, relativamente ai piccoli prestiti fino a 30.000 Euro di cui all'art. 13 del Decreto Liquidità, per i quali il rimborso del capitale inizierà nel corso dell'anno 2022, la possibilità di prolungare tale termine, previa richiesta del finanziato e accordo tra le parti, per un periodo non superiore a sei mesi.

D.L. ENERGIA	
Riapertura termini rivalutazione partecipazioni e terreni	La bozza del c.d. "DL Energia" approvato il 18 febbraio dal CDM e in attesa di pubblicazione in Gazzetta Ufficiale riapre i termini per la rivalutazione dei terreni e delle partecipazioni disciplinate dagli artt. 5 e 7 della L. 448/2001. Anche per il 2022 è consentito a persone fisiche, società semplici, enti non commerciali e soggetti non residenti privi di stabile organizzazione in Italia, di rivalutare il costo delle partecipazioni non quotate e dei terreni posseduti alla data del 1° gennaio 2022. Si tratta della facoltà di assumere, in caso di futura cessione, il "valore di perizia" delle quote o delle azioni, affrancato mediante l'assolvimento di un'imposta sostitutiva sul valore complessivo risultante dalla rivalutazione, in luogo del costo o del valore di acquisto. La proroga inserita nel DL Energia prevede l'applicazione di un'imposta sostitutiva con aliquota unica pari al 14%: - da versare entro il 15 giugno 2022 in unica soluzione o in tre rate annuali di pari importo, a cui si sommano interessi del 3% annuo per gli anni successivi al primo; - previa redazione e asseverazione, entro tale data, da parte di un professionista abilitato, della perizia di stima della partecipazione o del terreno oggetto di rivalutazione. Si ricorda inoltre che l'assunzione del nuovo valore della partecipazione non ammette il realizzo di minusvalenze in caso di vendita.